

L'OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO



DL 21 settembre 2021 n. 127 – GU n.226 del 21-9-2021

Il DL 21 settembre 2021 n. 127 ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, nonché ai magistrati negli uffici giudiziari, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DAL 15 OTTOBRE 2021:

- ⇒ a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- ⇒ a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021).

L'OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 SI RIFERISCE AD UNA DELLE CERTIFICAZIONI COMPROVANTI:

- ⇒ lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
 - ⇒ la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; ovvero
 - ⇒ l'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
- Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione

CHI DEVE CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO?

In ambito lavorativo è il datore di lavoro che deve verificare il possesso del Green pass. Nell'ipotesi di lavoratori esterni che accedano ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO?

N.B. Si consiglia aggiornamento del protocollo Covid-19 aziendale

I datori di lavoro entro il 15 ottobre 2021, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso. LA verifica è effettuata esclusivamente tramite APP VerificaC19

QUALI CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE?

A carico del datore di lavoro che ometta la verificare o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la sanzione amministrativa **da € 400 ad € 1.000**, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

<p>QUALI CONSEGUENZE HA IL LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?</p> <p>N.B. A carico del personale che non posseda o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art.4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.</p>	<p>Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro:</p> <p>⇒ sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</p> <p>⇒ Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.</p> <p>⇒ Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.</p>
<p>COME RISPETTARE I PRINCIPI IN AMBITO PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>N.B. Si consiglia l'aggiornamento del registro dei trattamenti redatto ai sensi dell'art.30 GDPR</p>	<p>Controllo e NON conservazione dati</p> <p>Il controllo deve essere effettuato dal datore di lavoro, o suoi incaricati, in modo istantaneo tramite la specifica APP VerificaC19. Non è permesso il trattamento di nessun ulteriore dato personale relativo al soggetto interessato né la conservazione di informazioni relative al soggetto interessato (es. documenti di altra natura, ad esempio copia del certificato verde, sia fornito in modo cartaceo o digitale, registri cartacei o digitali di scadenze del Green pass, motivi che hanno determinato il rilascio della certificazione, ecc..).</p>